

CITTÀ DI VENEZIA

CITTA' DI
VENEZIA



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI STRUTTURE SANITARIE E SOCIALI DEL COMUNE DI VENEZIA

(ai sensi della Legge Regione Veneto n. 22 del 16 agosto 2002)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI STRUTTURE SANITARIE E SOCIALI DEL COMUNE DI VENEZIA (ai sensi della Legge Regione Veneto n. 22 del 16 agosto 2002)

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Principi generali

Sono principi ispiratori del presente regolamento quelli indicati dalla Legge Regionale Veneto n. 22/2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie socio-sanitarie e sociali” e dalle successive delibere regionali (<http://www2.arssveneto.it/htmlpages/riferimentinormativi.php?idm=153>) di attuazione e applicazione della medesima, volti a promuovere la qualità dell’assistenza sanitaria, socio – sanitaria e sociale, al fine di assicurare che essa sia:

- di elevato livello tecnico – professionale e scientifico;
- svolta in condizioni di efficacia ed efficienza, equità, pari accessibilità a tutti i cittadini;
- appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona;
- svolta nel rispetto della garanzia di parità tra erogatore pubblico e erogatore privato nel settore sanitario, socio – sanitario e sociale.

L’insieme di tali principi mira ad assicurare un processo di ricerca di miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle strutture erogatrici.

Art. 2 - Glossario

Le definizioni degli istituti e delle categorie menzionate nel testo trovano disciplina nel glossario allegato, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i casi in cui è obbligatorio chiedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria o dell’attività sociale per le strutture ubicate nel territorio del Comune di Venezia, nonché i casi in cui è obbligatorio presentare comunicazione per determinate strutture sociali in relazione al tipo di attività che intendono svolgere.

È obbligatoria l’autorizzazione nei seguenti casi:

- per l’esercizio di attività sanitarie rientranti nella tipologia dell’assistenza specialistica ambulatoriale, così come indicate nella Classificazione delle strutture sanitarie, approvata con DGR n. 2501 del 6.8.2004 e successive modifiche;
- per l’esercizio dei servizi sociali e delle strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale, di competenza del Comune, a gestione pubblica o dei soggetti privati, di cui all’art. 1 c. 5 L. 328/2000, subordinata alla positiva valutazione della rispondenza della richiesta alla programmazione attuativa locale come evidenziato dalla classificazione delle strutture socio sanitarie e sociali approvata con DGR n. 84 del 16/01/2007;
- per l’esercizio di strutture già in funzione che attuano ampliamenti strutturali e trasferimenti in altra sede, ivi comprese le trasformazioni funzionali e il cambio d’uso ai sensi della DGR Veneto n. 3148/2007.

La comunicazione di avvio attività è obbligatoria per strutture e servizi di tipo sperimentale, e comunque per servizi caratterizzati da una natura di mutuo aiuto, previsti dal Piano Sociale Regionale, disciplinate al successivo art. 22.

Art. 4 - Soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio e dei provvedimenti di accreditamento istituzionale

Il Comune di Venezia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 c. 2 della LR 22/2002, è il soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture sanitarie e sociali site all’interno del proprio territorio e, solo per quest’ultime, anche all’accredimento istituzionale.

L’accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità, strutturali, tecnologici e organizzativi, è effettuato dal Comune di Venezia che può avvalersi dell’Azienda Ulss 12 Veneziana ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni nonché del rinnovo delle medesime per le strutture sanitarie, veterinarie e sociali.

Per il rilascio di tali provvedimenti il Comune di Venezia, verificata la legittimità edilizia delle strutture, preliminarmente alla richiesta di visita di verifica alle strutture dell’Azienda Ulss 12 Veneziana, richiede alla Direzione Politiche Sociali Partecipative e dell’Accoglienza le valutazioni endoprocedimentali necessarie ad accertare, in ambito sociale, la positiva valutazione della rispondenza della struttura alla programmazione attuativa locale; in ambito sanitario, se previsto dalle disposizioni regionali materia, la rispondenza della strutture alla programmazione socio-sanitaria è richiesta al Dirigente Regionale competente;

Art. 5 - Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di carattere sanitario e delle attività di carattere sociale

Ai sensi della D.G.R. Veneto 1667 del 2011 il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, sia delle attività di carattere sanitario sia delle attività di carattere sociale, anche limitatamente a una parte della struttura, può nei casi sotto elencati anche avvenire attraverso il ricorso all’istituto dell’autocertificazione nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000):

- a) strutture per le quali i requisiti minimi generali e specifici non abbiano subito modifiche o variazioni nel corso della durata dell'autorizzazione all'esercizio, fatti salvi gli adempimenti posti in essere in esecuzione della normativa in materia di sicurezza degli impianti e/o di settore;
- b) attività oggetto di autorizzazione all'esercizio per le quali non sia venuta meno la disponibilità delle relative professionalità, delle attrezzature e dei presidi necessari al loro svolgimento.

In tali casi le domande di rinnovo vanno predisposte preferibilmente su modello reperibile dal sito del Comune di Venezia, in regola con l'imposta di bollo e devono essere corredate da:

1. liste di verifica relative alla presenza dei requisiti minimi generali e specifici applicabili alla tipologia di struttura, compilate nella parte dedicata all'autovalutazione, sottoscritte dal richiedente con apposito timbro e firma in ogni pagina;
2. dichiarazione sostitutiva attestante la presenza delle condizioni richiamate di cui alle lettere A e B.

La domanda di rinnovo per l'autorizzazione va presentata al Comune di Venezia almeno 180 gg. prima della scadenza dall'autorizzazione in corso per l'esercizio di attività sanitaria e almeno 90 gg prima della scadenza per l'esercizio dell'attività sociale.

Il termine di durata del procedimento, da parte dell'autorità competente è previsto per l'attività sanitaria e sociale in 180 giorni decorrenti dalla data di protocollazione.

Art. 6 - Controllo a campione delle strutture con rinnovo in autodichiarazione

Il Comune di Venezia sottopone alla verifica un campione, almeno pari al 10% (con arrotondamento all'unità inferiore) delle strutture il cui provvedimento di autorizzazione è derivato da rinnovo in autocertificazione di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Tutte le istanze di rinnovo formulate ai sensi della DGR 1667/2011 vengono inserite in ordine di protocollo di arrivo in un apposito registro. Il controllo a campione avviene provvedendo con l'estrazione casuale ogni dieci pratiche ivi iscritte.

Resta fermo il potere dell'Amministrazione Comunale di effettuare i controlli anche in campionamenti diversi, in base ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Art.7 - Durata dell'autorizzazione all'esercizio di attività di struttura sanitaria, veterinaria e sociale

La validità del provvedimento di autorizzazione all'esercizio per tutte le strutture di competenza del Comune (sanitaria, veterinaria e sociale) è di 5 anni, con decorrenza dalla data del protocollo dell'atto stesso. Per i successivi rinnovi, la validità quinquennale decorre dal giorno successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione precedente.

PARTE SECONDA – PROCEDIMENTO D'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE DI COMPETENZA COMUNALE

Art. 8 - Strutture di assistenza specialistica ambulatoriale soggette ad autorizzazione all'esercizio di competenza comunale

Sono soggette ad autorizzazione su istanza di parte le seguenti strutture che afferiscono all'assistenza specialistica ambulatoriale, di cui all'art. 6, comma 2 della L.R. 22/2002, nonché individuate nella Classificazione delle strutture sanitarie approvata con DGR n. 2501 del 6.8.2004 e ss. mm.:

1. Classe e codice B5 assistenza specialistica ambulatoriale: ambulatori di radiodiagnostica, di medicina nucleare, di radioterapia, di medicina fisica e riabilitazione, chirurgici, chirurgici con sala chirurgica, odontoiatrici, medicina dello sport, dialisi, di procreazione medicalmente assistita, crioconservazione di gameti maschili, ambulatori mobili e trasporto malati, servizi di fisica sanitaria.
2. Classe e codice B5/1: struttura extraospedaliera di chirurgia ambulatoriale.
3. Classe e codice B6: Ambulatori di vaccinazione, di profilassi delle malattie infettive, di medicina legale, di medicina del lavoro, di consulenza dietetico nutrizionale, per la dissuefazione al fumo di tabacco, per la consulenza viaggiatori internazionali, di assistenza sanitaria per immigrati extracomunitari.
4. Classe e codice B8: Ambulatorio veterinario, studio veterinario con accesso di animali, strutture veterinarie mobili.
5. Classe e codice B9/2: Studi medici soggetti ad autorizzazione, quali studi professionali medici specialistici che erogano prestazioni mediche chirurgiche e studi odontoiatrici.
6. Classe e codice B9/3: Studi di professioni sanitarie non mediche, quali ad esempio fisioterapisti, infermieri, logopedisti, ostetrici. Nella classe e codice B9/3 sono soggetti ad autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'amministrazione comunale solo ed esclusivamente i professionisti anche associati, dello stesso profilo professionale, che esercitano in forma autonoma, ove previsto, l'attività professionale riconducibile al proprio profilo professionale, con l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali che possono comportare un rischio per la salute dei pazienti.
7. Classe e codice B10 assistenza specialistica ambulatoriale: laboratori di analisi cliniche.
8. Classe e codice B11: Punti di prelievo. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di tali strutture è effettuato in capo al laboratorio di analisi cliniche di riferimento (già autorizzato) ed è subordinato alla

sussistenza di effettive necessità assistenziali sulla base di criteri individuati dalla Giunta Regionale ai sensi della DGR Veneto 2466 del 2006 e ss.mm. e ii.. Il Comune, preventivamente, chiede al Dirigente della competente Direzione regionale la valutazione di rispondenza dell'istituendo punto di prelievo ai suddetti criteri.

9. Classe e codice B12 Sanità Pubblica: Laboratori di analisi.
10. Classe e codice B13 Sanità Pubblica: Laboratorio veterinario di analisi.

Art. 9 - Domande di autorizzazione all'esercizio di struttura sanitaria

La domanda di autorizzazione all'esercizio di struttura sanitaria, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo, va presentata al protocollo del Comune di Venezia prima dell'inizio dell'attività, dal titolare o dal legale rappresentante, utilizzando preferibilmente gli appositi modelli predisposti dal Comune e reperibili sul sito internet, e dovrà contenere i seguenti elementi:

- dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi DPR 445/2000 relativa alle generalità del richiedente e/o del legale rappresentante;
- la dichiarazione della tipologia di attività di cui si chiede autorizzazione in relazione alla tipologia classe e codice di cui al precedente art. 8;
- dichiarazione relativamente al titolo di disponibilità dei locali (proprietà, altro diritto reale, contratto di locazione, altro);
- certificazione di agibilità dei locali ad uso direzionale;
- certificazioni impiantistiche o di rispondenza aggiornate alle norme vigenti (di cui alle liste di verifica);
- dichiarazione relativa allo stato attuale di legittimità edilizia dei locali;
- relazione sintetica di presentazione della struttura in duplice copia (*mission*, popolazione/bacino d'utenza, tipologia e volumi delle prestazioni, organigramma, dotazione organica, elenco delle specialità mediche/non mediche);
- planimetria dei locali in duplice copia, in scala 1:100° 1: 50, con l'indicazione funzionale degli stessi e la disposizione degli arredi e della strumentazione, con timbro, data e firmata dal richiedente;
- scheda catastale e visura catastale attestante la categoria conforme all'uso direzionale;
- copia fotostatica del documento di identità del/dei richiedente/richiedenti (in caso di studio associato per richiedenti si intendono tutti gli associati);
- dichiarazione di assunzione della direzione sanitaria da parte del medico e copia fotostatica del documento di identità in caso di struttura sanitaria appartenente alla classe e codice B5 "Assistenza specialistica ambulatoriale";
- liste di verifica relative ai requisiti minimi generali e specifici compilate nella colonna riservata all'autovalutazione timbrate e firmate in ogni singola pagina;
- copia dell'atto di costituzione dell'associazione professionale, nel quale i professionisti associati individuano tra loro stessi, il medico cui è affidata la responsabilità nei confronti dell'utenza, della sicurezza e del corretto funzionamento delle apparecchiature biomedicali e sanitarie.

Art. 10 - Procedimento per il rilascio di autorizzazione all'esercizio di struttura sanitaria

Il procedimento di autorizzazione si conclude in 180 giorni ai sensi del Manuale di attuazione della LR 22/2002 approvato con DGR Veneto 2501 del 2004.

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza il Comune di Venezia esamina la documentazione presentata e se necessario richiede all'interessato opportune integrazioni, assegnando un congruo termine di tempo per provvedervi. I termini del procedimento restano sospesi dalla data di richiesta di integrazione a quella di presentazione di quanto richiesto e comunque fino alla scadenza del termine assegnato.

Il Comune di Venezia, per l'accertamento e la verifica dei requisiti minimi, generali e specifici, può incaricare le strutture tecniche dell'Azienda Ulss 12 Veneziana, così come previsto dall'art. 11, c. 2, della L.R. n. 22 del 2002, le quali per l'effettuazione del sopralluogo applicano a carico della struttura autorizzanda il tariffario unico regionale.

Nei successivi 80 giorni l'Azienda Ulss effettua la verifica, avvisando della stessa il Comune e il richiedente con un anticipo di 20 giorni e comunicando contestualmente il piano di verifica.

Entro 20 giorni dal sopralluogo, il soggetto incaricato redige e trasmette al Comune il rapporto di verifica sui risultati della visita ovvero può, su delega del Comune, richiedere per suo conto alla struttura autorizzanda le integrazioni e o le prescrizioni che siano emerse come necessarie in sede di visita di verifica (documentali e/o opere strutturali). La richiesta di integrazione e o di prescrizioni, formulata dal Comune o dal soggetto incaricato, a seconda della soluzione adottata, sospende il termine del procedimento fino ad un massimo di 60 giorni, decorsi inutilmente i quali, l'istanza di autorizzazione verrà diniegata.

Entro 20 giorni dal ricevimento del rapporto di verifica, il Comune comunica alla struttura richiedente, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, l'esito dell'istanza e fornisce copia delle liste di verifica compilate dalla struttura incaricata dell'accertamento ed emette il provvedimento di autorizzazione all'esercizio.

Al termine del procedimento il Comune comunica alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale e all'Azienda Ulss 12 Veneziana i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio delle attività concessi alle strutture sanitarie e socio sanitarie.

Art.11 - Visita di verifica con prescrizioni

Sulla base delle valutazioni degli accertamenti e delle verifiche effettuate dal gruppo tecnico dell'Azienda Ulss 12 Veneziana, nel caso in cui si sia riscontrata la non completa rispondenza dei requisiti, delega l'organo preposto alla visita di verifica, a procedere alla richiesta di integrazioni documentali e o prescrizioni risultanti mancanti all'atto della visita necessarie per l'espressione del parere.

Art. 12 - Visite di verifica con esito negativo

Sulla base delle valutazioni degli accertamenti e delle verifiche effettuate dal gruppo tecnico dell'Azienda Ulss 12 Veneziana, nel caso in cui si sia riscontrato un esito negativo, il Comune comunica tempestivamente al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione, dando un congruo termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

Decorso detto termine senza che siano pervenute osservazioni o nel caso in cui le stesse non siano accoglibili, il Comune diniega l'istanza di autorizzazione, motivandola con apposita relazione valutativa e allegando copia delle liste di verifica con esito negativo.

Art. 13 - Durata del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria

Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio ha una validità di 5 anni, con decorrenza dalla data del protocollo dell'atto stesso, ed è soggetto a rinnovo previa verifica dei requisiti ed adempimento delle prescrizioni assegnate.

La verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento e adempimento delle prescrizioni assegnate avviene con periodicità quinquennale.

Art. 14 - Termine presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria

La struttura richiedente dovrà presentare istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione all'esercizio in corso, completa dei documenti indicati al precedente art.9.

Art. 15 - Domanda di trasferimento della struttura autorizzata in altra sede

Per trasferimento si intende lo spostamento di un'attività sanitaria in altri locali e/o edifici. Le ipotesi di trasferimento sono quelle regolate dalla DGRV n. 3148 del 2007 in dettaglio:

a) trasferimento definitivo in altra sede.

Si verifica quando la struttura, o parte di essa, già in funzione, si trasferisce in locali oggetto di realizzazione ex novo o di trasformazione/ampliamento, in base a progetto riconosciuto rispondente, ove richiesto, con la programmazione socio-sanitaria. In tali casi ottenuta l'autorizzazione edilizia o presentate le dichiarazioni (DIA o SCIA) –previste per l'intervento nei nuovi locali, e se necessario la richiesta della nuova agibilità, il trasferimento dell'esercizio dell'attività sanitaria nei nuovi locali è subordinato al rilascio da parte dell'autorità competente, di specifico provvedimento di autorizzazione al trasferimento, previa verifica della sussistenza del certificato di agibilità. Tale provvedimento dovrà essere rilasciato entro il termine di giorni 90 dal ricevimento della relativa istanza e il trasferimento dell'attività dovrà essere portato a termine entro sei (6) mesi decorrenti dalla data del rilascio del provvedimento. Per strutture particolarmente complesse e che ne facciano motivata richiesta, tale termine può esser prorogato di ulteriori sei mesi. Decorso i predetti termini entro cui deve essere concluso il trasferimento, la ditta dovrà chiedere autorizzazione all'esercizio ex novo per i nuovi locali e il provvedimento verrà rilasciato a seguito di visita di verifica dei requisiti minimi generali e specifici.

b) trasferimento temporaneo in altra sede.

Si verifica quando la struttura sposta l'attività sanitaria in altri locali, limitatamente al periodo strettamente necessario per l'esecuzione di lavori edilizi necessari alla sistemazione dei locali in cui precedentemente si svolgeva l'attività. In tale fattispecie trova applicazione l'istituto della deroga, in forza della quale i locali e/o edifici di destinazione provvisoria possono esser privi di alcuni requisiti minimi strutturali, ferma restando la necessità della sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza prescritti dalla vigente normativa in materia. L'autorizzazione deve essere richiesta all'autorità competente e dalla medesima rilasciata entro il termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

c) trasferimento temporaneo o definitivo di attività in altri locali interni alla medesima struttura.

I locali della struttura, già in possesso dei requisiti minimi generali e specifici (organizzativi, strutturali, tecnologici) non devono necessitare di interventi di ristrutturazione e di riorganizzazione subordinati alla concessione edilizia. In tal caso il rappresentante legale della struttura interessata comunica al Comune lo spostamento, che dovrà avvenire senza cambiamento della tipologia delle prestazioni in precedenza erogate. Ne consegue che le strutture interessate, se già in possesso di autorizzazione all'esercizio, non devono acquisire a seguito di detto trasferimento una nuova autorizzazione, ma devono notificare di ciò il Comune che provvede ad aggiornare gli atti autorizzativi esistenti.

Art. 16 - Domande di subentro nella titolarità nelle autorizzazioni classe e codice B9

In caso di subentro tra professionisti, in cui un soggetto subentra a qualsiasi titolo ad un altro nel godimento di locali ed attrezzature già in uso per una specifica attività sanitaria, non essendo garantita l'identità dell'organizzazione e del personale, anche qualora l'attività svolta resti la medesima, è richiesta la presentazione di nuova istanza di autorizzazione da parte del subentrante. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato, prima dell'avvio dell'attività, a seguito di visita di verifica e si configura la fattispecie di autorizzazione ex novo.

Resta tuttavia valida, qualora la tipologia dell'attività rimanga inalterata, l'eventuale derogabilità, concessa al precedente esercizio per i requisiti per cui la normativa lo prevede (autorizzazione in deroga ai sensi DGR Veneto n. 3485 del 07/11/2006 e lettera circolare Regione Veneto prot. 874079/51.00.23 del 28/12/2005).

Pertanto il richiedente che intende avvalersi delle deroghe dell'autorizzazione precedente dovrà integrare la domanda di autorizzazione, redatta secondo i criteri di cui all'articolo precedente, con l'ulteriore seguente documentazione:

- copia dell'atto di subentro o dichiarazione di entrambe le parti che attestino tale volontà;
- richiesta dell'interessato di voler usufruire del regime di deroga già concessa al precedente titolare per i requisiti per i quali la normativa lo prevede.

Art. 17 - Subentro tra classi e codice diversi

Non è consentito attraverso l'istituto del subentro nella titolarità di un'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria variare la classe e il codice di appartenenza della struttura originaria.

In tal caso, la ditta richiedente deve presentare nuova istanza di autorizzazione per la classe e codice afferente la tipologia dell'attività esercitata.

PARTE TERZA – PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE VETERINARIE DI COMPETENZA COMUNALE

Art. 18 - Domanda di autorizzazione all'esercizio di struttura veterinaria

La domanda di autorizzazione all'esercizio di struttura veterinaria, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo, va presentata, prima dell'inizio dell'attività, dal titolare o dal legale rappresentante, utilizzando possibilmente gli appositi modelli predisposti dal Comune e reperibili sul sito internet, al protocollo del Comune di Venezia e dovrà contenere i seguenti elementi:

- dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi DPR 445/2000 relativa alle generalità del richiedente e/o del legale rappresentante;
- dichiarazione relativamente al titolo di possesso dei locali (proprietà, contratto di locazione, altro);
- certificazione di agibilità dei locali ad uso direzionale;
- certificazioni aggiornate di sicurezza degli impianti (di cui alle liste di verifica);
- dichiarazione relativa allo stato attuale di legittimità edilizia dei locali;
- la relazione tecnico-descrittiva delle attività che vengono svolte (mission, popolazione/bacino d'utenza, tipologia e volumi delle prestazioni, organigramma, dotazione organica);
- planimetria dei locali in duplice copia, in scala 1:100, con l'indicazione funzionale degli stessi e la disposizione degli arredi e della strumentazione, firmata dal richiedente;
- scheda catastale e visura catastale attestante la categoria conforme all'uso direzionale;
- Copia atto di costituzione per gli studi medici associati, nel quale i professionisti individuano tra loro stessi il medico cui è affidata la responsabilità nei confronti dell'utenza, della sicurezza e del corretto funzionamento delle apparecchiature biomedicali e sanitarie;
- certificato di iscrizione all'albo o dichiarazione sostitutiva del medico o dei medici associati in caso di studio associato, del direttore sanitario in caso di ambulatorio o laboratorio;
- copia fotostatica del documento di identità del/dei richiedente/richiedenti (in caso di studio associato, per richiedenti si intendono tutti gli associati);
- dichiarazione di assunzione della direzione sanitaria da parte del medico e copia fotostatica del documento di identità in caso di struttura sanitaria veterinaria ambulatoriale;
- liste di verifica relative ai requisiti minimi generali e specifici (studio veterinario con accesso di animali ed ambulatorio veterinario) compilate nella colonna riservata all'autovalutazione timbrate e firmate in ogni singola pagina;

Tutte le variazioni rispetto a quanto presentato e dichiarato nell'istanza di autorizzazione, anche relativamente al numero e al nome dei medici veterinari operanti nella struttura, dovrà essere comunicato all'Autorità Competente il rilascio entro 30 giorni dalla variazione stessa.

Art. 19 - Autorizzazioni all'esercizio di studi veterinari in forma singola o associata, ambulatori veterinari e laboratori veterinari di analisi

L'autorizzazione delle strutture veterinarie è disciplinata dalla DGR Veneto n. 2332 del 09/08/2005 "Definizione dei requisiti minimi per le strutture veterinarie pubbliche e private" e, solo per quanto in essa non previsto, si applica la già richiamata DGR n. 2501/2004.

L'autorizzazione all'esercizio di strutture veterinarie, ai sensi dell'art. 4 c. 1 della succitata DGR 2332/2005 è di competenza del Comune di Venezia per la fattispecie:

studio veterinario con accesso di animali.

Tale fattispecie si contempla in due sottocategorie:

a) Medico veterinario, generico o specialista, che esercita la professione in forma privata e personale e svolge attività di pratica clinica e chirurgia. (classe e codice B8).

Due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni; in tal caso lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato e ogni medico veterinario che esercita all'interno della struttura deve essere considerato come singola figura professionale che esercita la professione sanitaria in forma privata e personale. (classe e codice B8).

b) Laboratorio veterinario di analisi: si intende la struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e previa richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con il relativo rilascio dei referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali. Il direttore sanitario di detta struttura è un medico veterinario. (classe e codice B13).

Art. 20 - Parere igienico-sanitario del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss

Il Comune di Venezia emette l'autorizzazione all'esercizio della struttura veterinaria, previa acquisizione per la medesima struttura del parere igienico-sanitario di competenza dell'Ulss 12.

Tutte le variazioni rispetto a quanto presentato e dichiarato nell'istanza di autorizzazione, anche relativamente al numero e al nome dei medici veterinari operanti nella struttura, vanno comunicate all'Autorità Competente il rilascio entro 30 giorni dalla variazione stessa.

PARTE QUARTA - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SOCIALI DI COMPETENZA COMUNALE

Art. 21 - Strutture sociali oggetto di sola comunicazione di avvio di attività

Sono soggette all'obbligo della sola comunicazione di avvio dell'attività al Comune di Venezia le seguenti tipologie di offerta di servizio sociale ubicate nel territorio comunale:

- Comunità di tipo familiare mamma – bambino
- Comunità di tipo familiare per persone con disabilità
- Comunità di tipo familiare per malati psichiatrici
- Gruppo appartamento per persone con disabilità
- Gruppo appartamento per malati psichiatrici
- Casa albergo/mini alloggi per anziani
- Servizi ludico – ricreativi/ludoteche
- Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia

Tali strutture possono essere soggette a ispezioni /controlli idonei da parte dell'Amministrazione Comunale, anche a campione, per la verifica delle comunicazioni di avvio di attività.

Art. 22 - Sezioni primavera

Su istanza del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) Ufficio Scolastico Regionale del Veneto il Comune di Venezia rende proprio parere vincolante in merito alla funzionalità dell'edificio, dei locali e dei servizi, in rapporto alle caratteristiche delle Sezioni primavera previste.

Art. 23 - Tipologia strutture soggette ad autorizzazione all'esercizio di struttura sociale

Ai sensi della Classificazione Strutture Socio Sanitarie e Sociali, approvata con DGR 84 del 16/01/2007, sono soggette ad autorizzazione all'esercizio da parte del Comune su istanza di parte le seguenti strutture:

- Asilo nido: Classe e codice D AS-NI (ambito SO Codice D.1)
- Micronido: Classe e codice D MICR (ambito SO Codice D.2)
- Nido aziendale: Classe e codice D NI AZ (ambito SO Codice D.3)
- Nido integrato: Classe e codice D NI INT (ambito SO Codice D.4)
- Centro Infanzia: Classe e codice D NI INT (ambito SO Codice D.5)
- Comunità Educativa per minori: Classe e codice D C - ED (ambito SO Codice D.6)
- Comunità Educativa per minori con pronta accoglienza: Classe e codice D ED- PA (ambito SO Codice D.8)
- Comunità Educativa diurna per minori/adolescenti: Classe e codice D C ED – M (ambito SO Codice D.9)
- Comunità educativa mamma bambino: Classe e codice D MB (ambito SO Codice D.7)
- Comunità Familiare: Classe e codice D F
 - Comunità alloggio per persone anziane: Classe e codice D C – ALL (ambito SO Codice D.10)

- Comunità per anziani autosufficienti: Classe e codice D R (ambito SO Codice D.11)

Art. 24 - Piano di Zona - Programmazione locale

L'autorizzazione all'esercizio di strutture sociali è subordinata alla positiva valutazione della rispondenza della richiesta alla programmazione attuativa locale. Di conseguenza tutti i soggetti pubblici e privati del territorio comunale che intendono intervenire nel sistema di Welfare locale, devono acquisire il preventivo parere positivo, da parte della Conferenza dei Sindaci, che si esprime sulla base della programmazione territoriale vigente.

La richiesta di inserimento nel Piano di Zona deve essere presentata al Comune di Venezia - Sportello L.R. 22/2002, evidenziando quanto segue:

- ubicazione dell'immobile;
- superficie;
- relazione su ipotesi di progetto e attività.
- destinazione d'uso

Art. 25 - Domande di autorizzazione all'esercizio di attività di struttura sociale

La domanda di autorizzazione all'esercizio di struttura sociale, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo, va presentata, prima dell'inizio dell'attività, dal titolare o dal legale rappresentante, utilizzando possibilmente gli appositi modelli predisposti dal Comune di Venezia e dall'Ulss12 per la parte di competenza e reperibili sul sito internet, al protocollo del Comune di Venezia e dovrà contenere i seguenti elementi:

- a. dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi DPR 445/2000 relativa alle generalità del richiedente e/o del legale rappresentante;
- b. dichiarazione relativamente al titolo di disponibilità dei locali (proprietà, altro diritto reale, contratto di locazione, altro);
- c. certificazione di agibilità dei locali ad uso direzionale;
- d. certificazioni impiantistiche o di rispondenza aggiornate alle norme vigenti
- e. copia di un documento di identità del/i richiedente/i;

e in duplice copia:

relazione sintetica di presentazione della struttura (in duplice copia), comprendente:

- f. mission
- g. popolazione/bacino d'utenza
- h. tipologia e volumi delle prestazioni
- i. organigramma
- j. dotazione organica
- k. planimetria dei locali, in scala 1:100, con l'indicazione funzionale degli stessi e la disposizione degli arredi, firmata dal richiedente (in duplice copia);
- l. scheda catastale e visura catastale attestante la conformità all'uso (in duplice copia);
- m. liste di verifica (per l'autorizzazione all'esercizio) compilate nella colonna riservata all'autovalutazione, timbrate e firmate in ogni singola pagina relative ai requisiti generali (Requisiti Generali), contenenti le indicazioni delle evidenze a supporto della stessa nella colonna elementi/indicatori di risultato;
- n. liste di verifica (requisiti per l'autorizzazione all'esercizio) compilate nella colonna riservata all'autovalutazione, timbrate e firmate in ogni singola pagina relative ai requisiti generali di area e specifici (Requisiti generali di area e specifici), contenenti le indicazioni delle evidenze a supporto della stessa nella colonna elementi/indicatori di risultato;
- o. solo per le attività di asilo nido, micronido, nido integrato e nido aziendale: modello "Requisiti Strutturali" (reperibile sul sito internet del Comune di Venezia) debitamente compilato;

Art. 26 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di struttura sociale.

Il procedimento di autorizzazione si conclude in 180 giorni ai sensi delle Procedure per l'Applicazione della DGR 84 del 16/1/2007 Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Socio-Sanitarie e Sociali.

Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione all'esercizio, il Comune esamina la documentazione presentata e, qualora la documentazione non sia completa, provvede a segnalarlo alla ditta richiedendo opportune integrazioni, assegnando un congruo termine di tempo per provvedervi. I termini del procedimento restano sospesi dalla data di richiesta di integrazione a quella di presentazione di quanto richiesto e, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato.

Il Comune di Venezia, accertata la rispondenza alla programmazione attuativa locale (Piano di Zona) per le strutture sociali di cui all'art. 14 comma 2 della L.R.22/2002, nonché la completezza e conformità dell'istanza

presentata e dei relativi allegati, incarica l'Azienda ULSS 12 Veneziana (di seguito ULSS 12) di effettuare l'accertamento del possesso e la verifica della sussistenza dei requisiti generali specifici e di qualità da parte delle strutture sociali.

Nei successivi 80 giorni l'ULSS12 effettua il sopralluogo di verifica, avvisando della stessa il Comune e il richiedente con un anticipo di 20 giorni e comunicando contestualmente il piano di verifica.

Entro 20 giorni dal sopralluogo, il soggetto incaricato redige e trasmette al Comune il rapporto di verifica sui risultati della visita. Se ritenuto necessario lo stesso soggetto incaricato al controllo può, su delega del Comune, richiedere alla struttura autorizzando le integrazioni che siano emerse come necessarie in sede di visita di verifica (documentali e/o opere strutturali).

La richiesta di integrazione, formulata direttamente dal Comune o dal soggetto incaricato se così previsto negli accordi tra tali enti, sospende il termine del procedimento fino ad un massimo di 60 giorni, decorsi inutilmente i quali, l'istanza di autorizzazione verrà diniegata.

Entro 20 giorni dal ricevimento del rapporto di verifica, il Comune comunica alla struttura richiedente, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, l'esito dell'istanza ed emette il provvedimento di autorizzazione all'esercizio, allegando copia delle liste di verifica compilate dalla struttura incaricata dell'accertamento.

Al termine del procedimento il Comune comunica alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali e all'ULSS 12 i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio delle attività concessi.

Art. 27 - Visita di verifica con prescrizioni

Sulla base delle valutazioni degli accertamenti e delle verifiche effettuate dal gruppo tecnico dell'ULSS 12, nel caso in cui si sia riscontrata la non completa rispondenza dei requisiti, il Comune con apposita relazione comunica al richiedente l'esito della visita, allegando le copie delle liste di verifica e delle prescrizioni, invitandolo ad adeguarsi nei tempi indicati; entro tali termini il richiedente dovrà presentare presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Venezia documenti che forniscano evidenza degli adeguamenti adottati. In tal caso il Comune chiede all'Ulss 12 di completare la visita di verifica. In caso contrario il Comune diniega l'istanza, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento.

Art. 28 - Visita di verifica con esito negativo

Sulla base delle valutazioni degli accertamenti e delle verifiche effettuate dall'ULSS 12 nel caso in cui si sia riscontrato un esito negativo, il Comune comunica tempestivamente al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione, dando un congruo termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

Decorso detto termine senza che siano pervenute osservazioni o nel caso in cui le stesse non siano accoglibili, il Comune diniega l'istanza di autorizzazione, motivandola con apposita relazione valutativa ed allegando copia delle liste di verifica completate.

Art. 29 - Durata del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di struttura sociale

Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio ha una validità di 5 anni, con decorrenza dalla data del protocollo dell'atto stesso, ed è soggetto a rinnovo previa verifica dei requisiti, con periodicità quinquennale.

Art. 30 - Termine presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di struttura sociale

La struttura richiedente dovrà presentare istanza di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione all'esercizio in corso, completa dei documenti indicati al precedente art.26.

PARTE QUINTA - PROCEDIMENTO DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELL'ATTIVITA' DI STRUTTURA SOCIALE DI COMPETENZA COMUNALE

Art. 31 - Accreditoamento istituzionale

L'accreditoamento istituzionale è rilasciato dal Comune di Venezia per l'erogazione di interventi e servizi sociali (asili nido, micronidi, nidi aziendali, nidi integrati, centri infanzia, comunità educativa per minori con e senza pronta accoglienza, comunità educativa diurna per minori/adolescenti, comunità educativa mamma-bambino, comunità familiare, casa per persone anziane autosufficienti, comunità alloggio per anziani) insistenti sul proprio territorio.

Art. 32 - Domande di accreditoamento istituzionale dell'attività di struttura sociale

La domanda di accreditoamento istituzionale dell'attività di struttura sociale, anche per le strutture già in esercizio e provvisoriamente accreditate, è formulata dalla struttura, entro 90 giorni dalla data di rilascio o di conferma dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Tale domanda, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo, va presentata dal titolare o dal legale rappresentante al protocollo del Comune di

Venezia, utilizzando possibilmente gli appositi modelli predisposti dal Comune reperibili sul sito internet, e dovrà contenere i seguenti elementi:

- dichiarazione di possedere l'autorizzazione all'esercizio della struttura sociale con indicazione degli estremi;
- copia di un documento di identità del/i richiedente/i;
- ricevuta pagamento oneri di accreditamento (il versamento degli oneri è dovuto solo per i richiedenti privati e con una capacità ricettiva superiore alle 30 unità, ai sensi dell'allegato "E" DGR 84/2007).

e in duplice copia:

- relazione sintetica di presentazione della struttura comprendente:
 - mission
 - popolazione/bacino d'utenza
 - tipologia e volumi delle prestazioni
 - organigramma
 - dotazione organica
- liste di verifica (Requisiti generali di area e specifici, solo la parte riservata all'accreditamento istituzionale) compilate nella colonna riservata all'autovalutazione, timbrate e firmate in ogni singola pagina, contenenti le indicazioni delle evidenze a supporto della stessa nella colonna elementi/indicatori di risultato
- liste di indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati conseguiti debitamente compilate (allegato "D" DGR 84/2007). Nel caso di strutture non ancora in esercizio la lista di indicatori verrà presentata dopo un anno dall'inizio dell'attività.

Art. 33 - Procedimento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dell'attività di struttura sociale

L'accreditamento istituzionale è rilasciato previa sussistenza delle seguenti condizioni:

- possesso autorizzazione all'esercizio;
- coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria o sociale regionale e attuativa locale;
- rispondenza agli ulteriori requisiti tecnici di qualificazione definiti dalla Regione (art. 18 L.R. n.22/2002);
- verifica positiva attività svolta e risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

Il procedimento di accreditamento si conclude in 120 giorni dalla data di protocollo della presentazione dell'istanza, ai sensi delle procedure per l'applicazione della DGR 84 del 16.1.2007.

Il Comune entro 10 gg. dal ricevimento della domanda:

- comunica l'avvio del procedimento alla struttura richiedente (ai sensi della L. 241/90);
- esamina la documentazione presentata, evidenziando eventuali carenze documentali e sospendendo i termini del procedimento fino al ricevimento della documentazione integrativa;
- verifica il possesso dell'autorizzazione all'esercizio;
- verifica la coerenza con le scelte di programmazione socio-sanitaria o sociale regionale e con le scelte di Programmazione attuativa locale (piano di zona);
- trasmette l'intera documentazione all'ULSS 12 per la visita di verifica del possesso dei requisiti ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale.

L'Amministrazione Comunale, entro 10 giorni dal ricevimento del parere dell'ULSS 12, predisponde il provvedimento di accreditamento istituzionale o di diniego.

Art. 34 - Procedimento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale provvisorio dell'attività di struttura sociale

Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria per la durata di 12 mesi, tempo necessario per la verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale esito negativo della verifica comporta la sospensione o revoca dell'accreditamento temporaneamente concesso.

Per quanto riguarda l'iter procedimentale, le procedure seguono quanto indicato al precedente art. 33.

Art. 35 - Verifica ULSS 12 con parere con prescrizioni

Sulla base delle valutazioni degli accertamenti e delle verifiche effettuate dall'ULSS 12, nel caso in cui si sia riscontrata la non completa rispondenza dei requisiti, il Comune con apposita relazione comunica al richiedente l'esito della visita, allegando le copie delle liste di verifica e delle prescrizioni, e conseguentemente invitando il richiedente ad adeguarsi nei tempi indicati.

Le strutture che ottengono l'accreditamento istituzionale con punteggio medio uguale o superiore al 60% ma con alcuni requisiti valutati meno del 60%, dovranno ottemperare alle prescrizioni entro i termini indicati nelle liste di verifica e saranno sottoposte a visita di verifica entro i tre anni successivi.

Entro le scadenze indicate nel provvedimento finale di autorizzazione con prescrizioni, la struttura autorizzata dovrà presentare presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Venezia documenti che forniscano evidenza degli adeguamenti adottati.

Art. 36 - Verifica ULSS 12 con parere negativo

Sulla base delle valutazioni degli accertamenti e delle verifiche effettuate dall'ULSS 12, in presenza di un esito negativo, il Comune non rilascia l'accreditamento istituzionale e comunica al richiedente l'esito negativo con apposita relazione valutativa, allegando copia delle liste di verifica completate (comunicazione motivi ostativi).

Entro il termine di dieci giorni da ricevimento della suddetta comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate dalla documentazione necessaria.

I termini per la conclusione del procedimento di diniego, interrotti dalla comunicazione motivi ostativi, inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni sarà data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 37 - Istanza di riesame

In caso di esito negativo o di prescrizioni contestate, il titolare o il legale rappresentante della struttura interessata può presentare richiesta di riesame, entro e non oltre 20 giorni dalla data di comunicazione dell'esito, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o pec;

Entro 60 giorni dall'invio della richiesta di riesame dell'istanza, il Comune avvalendosi della collaborazione dell'ULSS 12, valutate le motivazioni e predisposti, se del caso, ulteriori accertamenti, comunica all'interessato le determinazioni di competenza

Nel caso di diniego dell'accreditamento istituzionale, la struttura interessata può presentare una nuova richiesta di accreditamento non prima di un anno (art. 19, comma 2 della L.R. 22/02) dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento e una volta che abbia rimosso gli impedimenti rilevati in precedenza.

Art. 38 - Durata del provvedimento di accreditamento istituzionale dell'attività di struttura sociale

Il provvedimento di accreditamento istituzionale ha una validità di 3 anni, con decorrenza dalla data del protocollo dell'atto stesso, ed è soggetto a rinnovo previa verifica dei requisiti ed adempimento delle prescrizioni assegnate.

La verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento e adempimento delle prescrizioni assegnate avviene con periodicità triennale.

Il mancato raggiungimento, in sede di verifica finalizzata al rinnovo, del 60% di punteggio per i requisiti oggetto di prescrizione, comporta il non rinnovo dell'accreditamento.

Durante il periodo di validità, l'accreditamento può essere sospeso o revocato (art.20 comma 1 della l.r.22/2002) al venire meno delle condizioni di cui all'art. 16 L.R. 22/02.

Art. 39 - Termine presentazione della domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale dell'attività di struttura sociale

La struttura richiedente dovrà presentare istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dell'accreditamento in corso, completa dei documenti indicati al precedente art. 32.

Art. 40 - Istituzione Registro Comunale delle strutture autorizzate – tramite pagina WEB

Il Comune di Venezia redige un elenco delle strutture autorizzate, lo pubblica nel sito web istituzionale www.comune.venezia.it e provvede all'aggiornamento dei dati .

I dati previsti per ogni struttura sono:

- denominazione sociale;
- anagrafica struttura autorizzata (indirizzo attività);
- tipo di attività svolta;
- estremi dei provvedimenti di autorizzazione (protocollo generale e data scadenza).

PARTE SESTA – VERIFICHE, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 41 - Accertamento e verifiche mantenimento requisiti

L'accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi delle strutture sanitarie e sociali è effettuato dal Comune di Venezia e/o dall'ULSS 12, nell'ambito di un generale potere di vigilanza legato alla competenza autorizzatoria. La verifica è effettuata con periodicità almeno quinquennale per l'autorizzazione all'esercizio e triennale per l'accreditamento istituzionale ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 42 - Inadempienze della struttura e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale

Qualora si accertino inadempienze rispetto al mantenimento dei requisiti minimi di qualità delle strutture autorizzate o non ottemperanze a prescrizioni poste nell'atto di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento istituzionale, il Comune di Venezia contesta alla struttura inadempiente le irregolarità rilevate e, con atto formale di diffida, invita la struttura all'adeguamento in conformità al titolo autorizzatorio entro un termine stabilito dal Dirigente competente e comunque non superiore a 60 gg., decorso inutilmente il quale provvede a pronunciare la decadenza dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 43 - Divieto di svolgimento dell'attività in difetto di autorizzazione di attività sanitaria e sociale

È vietato lo svolgimento di attività priva di autorizzazione all'esercizio o di comunicazione di avvio di attività ai sensi della LR 22/2002 e successive delibere di giunta regionali.

L'accertamento di attività senza autorizzazione o in assenza di comunicazione determina l'avvio del procedimento amministrativo di diffida alla continuazione dello svolgimento di attività non autorizzata o non comunicata nelle forme indicate dalla legge regionale n. 22/2002.

Il provvedimento di diffida dà evidenza che la prosecuzione dell'attività in assenza di idoneo titolo, costituisce violazione di ordine dell'autorità ed è sanzionato ai sensi dell'art. 650 c.p.. Il medesimo provvedimento è notificato o comunicato al destinatario e va inoltrato alla Direzione Polizia Municipale, alle altre Direzioni competenti del Comune di Venezia, oltre all'Azienda ULSS 12, alla Regione Veneto ed eventualmente all'Ordine professionale di categoria di appartenenza dell'esercente non in regola.

In caso di inottemperanza alla diffida, il Comune dispone con motivato provvedimento la chiusura della attività, ponendo i sigilli ai locali.

Art. 44 - Sanzioni amministrative

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali)

Art. 45 - Normativa edilizia

Tutte le domande presentate ai fini dell'ottenimento /rinnovo/ dell'autorizzazione all'esercizio di strutture di attività di tipo sanitario e sociale ai sensi della L.R.22/2002, devono essere in possesso del certificato di agibilità ad uso direzionale, Cat. A/10 e in regola con le normative vigenti:

- D.P.R. 380/ 2001;

- L.13/89 ;

- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;

- DM 236/89;

- DGRV n. 1428/11 del 20/9/2011- Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16" approvate con DGR n. 509 del 2/03/2011. (L.R. 16/07, art. 6, comma 1), e successive modifiche e integrazioni;

e con DGRV e circolare della Regione Veneto formulate in base alla normativa della L.R.22/2002:

- DGRV 3148 del 9/10/2007 in particolare allegato E "Riformulazione di alcuni requisiti di autorizzazione dell'ambulatorio specialistico"

- Circolare Regione Veneto prot. n. 73811 del 18/2/2013 "Applicazioni della L.R.22/2002 per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture socio sanitarie e sociali (standard minimo relativo ai servizi igienici nelle strutture ambulatoriali, requisito GENERAMB.AU.1.2.6);

Art. 46 - Diritti di istruttoria

Per la attività istruttoria svolta dagli uffici competenti e riferita a:

- nuove domande/subentro/rinnovo con variazione/trasferimento sede di attività sociale, sanitaria e veterinaria
- domande di rinnovo senza variazioni
- domande di accreditamento di attività sociale
- domande di ampliamento di specialità
- domande di modifiche strutturali dei locali

sono dovuti diritti d'istruttoria, nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta comunale, debitamente pubblicizzata anche sul sito internet del Comune di Venezia.

Fermi restando i casi di esenzione previsti per legge, sono, altresì, esentate dal pagamento dei diritti di istruttoria le domande presentate da uffici del Comune di Venezia.

=====

ALLEGATO n. 1

GLOSSARIO E DEFINIZIONI

DEFINIZIONI GENERALI

Per **autorizzazione all'esercizio** si intende il provvedimento finale emesso dal Comune, a conclusione con esito positivo del procedimento volto a verificare l'accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità dell'attività di una struttura sanitaria o sociale. Con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio si riconosce al servizio o alla struttura la possibilità di operare fornendo liberamente al cittadino i servizi e le prestazioni dichiarate.

Per **accreditamento istituzionale** si intende il provvedimento finale emesso dal Comune, a conclusione con esito positivo del procedimento volto a verificare l'attività svolta, i risultati ottenuti, nonché la rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione ad istituzioni e organismi di carattere non lucrativo e ai soggetti pubblici e privati che erogano interventi e servizi sociali, subordinatamente alle condizioni di seguito riportate:

- possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
- coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale;
- rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 L.R. 22/2002
- verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi (art. 16 L.R. 22/2002)

Ai sensi della Classificazione Strutture Socio Sanitarie e Sociali, approvata con DGR Veneto n. 84 del 16/01/2007, tutte le strutture che sono oggetto di autorizzazione all'esercizio da parte del Comune, possono richiedere volontariamente l'accreditamento istituzionale. Con l'accreditamento istituzionale si riconosce ai soggetti autorizzati la possibilità di fornire prestazioni o servizi che possono essere compensati con l'impiego di risorse pubbliche.

Per **Ambulatorio** s'intende: struttura la cui titolarità può esser riferita anche ad un soggetto diverso dal/dai professionista/professionisti sanitari che vi operano, che erogano prestazioni sanitarie di prevenzione e/o diagnosi e/o terapia rientranti in un'unica disciplina specialistica (ambulatorio monospecialistico) o nell'ambito di discipline specialistiche diverse (ambulatorio polispecialistico) nelle situazioni che non richiedono ricovero, neanche a ciclo diurno. Sono caratterizzati da tecnologia e/o organizzazione tali da comportare la configurazione autonoma della struttura, prevalente rispetto a quella del/dei sanitari che vi operano e quindi la necessità di un direttore sanitario responsabile. Ove il raggruppamento nella stessa struttura comprenda altre strutture specialistiche specificamente classificate, queste devono essere autorizzate espressamente, previa verifica della sussistenza dei requisiti specifici previsti.

Per **studio medico soggetto ad autorizzazione** s'intende: luogo ove il singolo professionista medico o più professionisti medici associati esercitano, ciascuno in forma autonoma, la propria attività professionale, erogando prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, che utilizzano cioè metodiche invasive diverse da quelle contenute nella tassativa elencazione di cui al codice B9/1 e/o comportanti l'esecuzione di atto anestesiológico che non vada oltre l'anestesia locale. Il singolo professionista, il quale può avvalersi della collaborazione e/o consulenza di personale qualificato, può condividere spazi e servizi comuni (sala di attesa, servizi igienici, accettazione/segreteria) con altri professionisti e/o strutture sanitarie con esclusione delle apparecchiature biomedicali e sanitarie che devono essere in uso esclusivo al singolo professionista al/ai suo/suoi collaboratore/i e consulenti e della cui sicurezza e corretto funzionamento lo stesso deve farsi carico.

Negli studi associati operano, ciascuno sotto la propria responsabilità, esclusivamente i professionisti associati, che possono condividere spazi e servizi comuni, nonché apparecchiature biomedicali e sanitarie. Nell'atto di costituzione dell'associazione professionale i professionisti associati individuano tra loro stessi il medico a cui è affidata la responsabilità, nei confronti dell'utenza della sicurezza del corretto funzionamento delle apparecchiature biomedicali e sanitarie. I professionisti possono avvalersi della collaborazione e/o consulenza di personale qualificato. Lo studio medico nella sua duplice tipologia, può essere collocato all'interno di ambulatori o poliambulatori e deve, in tal caso, acquisire autonomamente 'autorizzazione all'esercizio, anche qualora in un contesto di struttura autorizzata.

Per **studio odontoiatrico** s'intende: singolo professionista o professionisti associati che erogano prestazioni di odontostomatologia e chirurgia maxillo/facciale, purchè le stesse non implicino attività di anestesia che

richieda il coinvolgimento diretto e la presenza nello studio di specialisti in anestesia. Trattasi quindi di attività soggetta all'autorizzazione all'esercizio di struttura sanitaria ai sensi della L.R.22/2002.

Classificazione delle strutture sanitarie ai sensi della DGR Veneto n. 2501/2004

(soggette all'autorizzazione all'esercizio rilasciata da parte del Comune)

Classe e codice B5

Struttura la cui titolarità può esser riferita anche ad un soggetto diverso dal professionista o dai professionisti sanitari che vi operano, che erogano prestazioni sanitarie di prevenzione e/o diagnosi e/o terapia rientranti in un'unica disciplina specialistica (ambulatorio monospecialistico) o nell'ambito di discipline specialistiche diverse (ambulatorio polispecialistico) nelle situazioni che non richiedono ricovero, neanche a ciclo diurno. Sono caratterizzati da tecnologia e/o organizzazione tali da comportare la configurazione autonoma della struttura, prevalente rispetto a quella del sanitario o dei sanitari che vi operano e quindi la necessità di un direttore sanitario responsabile. Ove il raggruppamento nella stessa struttura comprenda altre strutture specialistiche specificamente classificate, queste devono essere autorizzate espressamente, previa verifica della sussistenza dei requisiti specifici previsti.

In tale tipologia sono compresi i seguenti ambulatori specialistici:

- b) radiodiagnostica;
- c) medicina nucleare;
- d) radioterapia;
- e) servizi di fisica sanitaria;
- f) medicina fisica e riabilitazione;
- g) chirurgici;
- h) chirurgici con sala chirurgica;
- i) odontoiatrici;
- j) medicina dello sport;
- k) dialisi;
- l) procreazione medicalmente assistita;
- m) crioconservazione di gameti maschili;
- n) ambulatori mobili e trasporto malati;

Classe e codice B5/1

Trattasi di struttura extraospedaliera di chirurgia ambulatoriale. Struttura dotata di sala operatoria organizzata per effettuare procedure diagnostiche invasive e chirurgiche, praticabili senza ricovero, le quali comportano la somministrazione di anestesia locale, plessica, loco-regionale, generale, con il coinvolgimento diretto dell'anestesista. Le singole prestazioni sono individuate nell'allegato 2b della classificazione (DGRV 2501/2004). Essa deve garantire la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura; inoltre deve agire previo formalizzato accordo di disponibilità con una struttura di ricovero per acuti di riferimento, che consenta un organizzato trasferimento dei pazienti che manifestino complicazioni e / o evoluzioni che richiedono il ricovero.

Classe e codice B6

Strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle di recupero e di rieducazione funzionale, di diagnostica strumentale compresa la risonanza magnetica e di laboratorio, operanti all'esterno di strutture sanitarie di ricovero sia ospedaliero che non ospedaliero.

In tale tipologia sono compresi i seguenti ambulatori specialistici:

- o) Ambulatori di vaccinazione;
- p) Ambulatori di profilassi delle malattie infettive;
- q) Ambulatori di medicina legale;
- r) Ambulatori di medicina del lavoro;
- s) Ambulatori di consulenza dietetico nutrizionale;
- t) Ambulatori di dissuefazione dal fumo di tabacco;
- u) Ambulatori di consulenza viaggiatori internazionali;
- v) Ambulatori di assistenza sanitaria per immigrati extracomunitari;

Classe e codice B8

Fanno parte di questa classe e codice:

- 1) Ambulatorio veterinario: si intende la struttura avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui vengono fornite prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialistici, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero. Qualora nell'ambulatorio operino più di un medico veterinario, o il titolare della struttura non sia un medico veterinario, occorrerà nominare un direttore sanitario medico veterinario. Se in detto ambulatorio

esercita un singolo medico veterinario, titolare della struttura, il direttore sanitario coincide con il medesimo.

- 2) **Studio veterinario con accesso di animali** La fattispecie si declina in due sottocategorie:
Medico veterinario, generico o specialista, che esercita la professione in forma privata e personale e svolge attività di pratica clinica e chirurgia.
Due o più medici veterinari, generici o specialisti, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni; in tal caso lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato. In tal caso ogni medico veterinario che esercita all'interno della struttura deve essere considerato come singola figura professionale che esercita la professione sanitaria in forma privata e personale.
- 3) **Strutture veterinarie mobili**: sono ammesse strutture veterinarie mobili unicamente per il soccorso di animali feriti o gravi ed utilizzate per lo svolgimento di attività ad uno o più delle strutture veterinarie di cui alla presente classificazione. Dette strutture devono essere specificamente autorizzate dall'autorità competente unitamente alla struttura veterinaria di riferimento, previo parere favorevole del servizio veterinario dell'Azienda ULSS 12 competente del territorio di insediamento della struttura veterinaria di riferimento. E' vietato l'uso di mezzi mobili attrezzati volti a surrogare le strutture veterinarie.

Classe e codice B9/1

Studio medico non soggetto ad autorizzazione: luogo ove il singolo professionista medico (studio singolo) o più professionisti (studio associato) esercitano ciascuno in forma autonoma la propria attività professionale, erogando prestazioni sanitarie che non utilizzano metodiche invasive né apparecchiature elettromedicali a scopo terapeutico, ad esclusione delle attività sanitarie contenute nel sotto riportato elenco. Tali strutture non sono soggette ad autorizzazione all'esercizio ma sono soggette all'obbligo di comunicazione all'ULSS 12.

Elenco tassativo delle prestazioni sanitarie che possono essere erogate da strutture soggette a comunicazione all'Azienda Ulss Competente: medicazione, sutura di ferita superficiale, rimozione di punti di sutura, cateterismo uretrale/vescicole, tamponamento nasale anteriore, fleboclisi, iniezioni endovenose, lavanda gastrica, iniezione di gammaglobuline e vaccinazioni, agopuntura, mesoterapia, iniezioni sottocutanee desensibilizzanti, infiltrazioni peri e intra articolari (escluso ossigeno-ozono terapia) prelievi per esami citologici e colturali, rimozione di tappi di cerume, toilette di perionichia suppurata, drenaggio di ascesso sottocutaneo, atti anestesiolgici che non vanno oltre l'anestesia topica o locale.

Classe e codice B9/2

Studi medici soggetti ad autorizzazione, quali studi professionali medici specialistici che erogano prestazioni mediche chirurgiche e studi odontoiatrici. Per una più ampia descrizione si veda la definizione "**studio medico soggetto ad autorizzazione**".

Classe e codice B9/3

Studi di professioni sanitarie non mediche, quali ad esempio fisioterapisti, infermieri, logopedisti, ostetrici, soggetti ad autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'amministrazione comunale solo ed esclusivamente a coloro che, anche associati, dello stesso profilo professionale, esercitano in forma autonoma, ove previsto, l'attività professionale riconducibile al proprio profilo professionale, con l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali che possono comportare un rischio per la salute dei pazienti. Se tali professionisti esercitano in forma autonoma, ove previsto, l'attività professionale riconducibile al proprio profilo professionale, senza l'impiego di apparecchiature elettromedicali che possono comportare un rischio per la sicurezza dei pazienti tali strutture non sono soggette ad autorizzazione all'esercizio ma hanno l'obbligo di rimettere all'Ulss di competenza una dichiarazione in ordine alla tipologia di attività svolta e alle prestazioni erogate come da Allegato 3 alla Classificazione di cui sopra.

Classe e codice B10

Laboratori di analisi cliniche. Trattasi di strutture che effettuano indagini su materiali organici umani dirette a fornire risultati analitici, con o senza commenti interpretativi, a scopo preventivo, diagnostico, di monitoraggio della terapia e del decorso della malattia ed a fini di ricerca nonché per la medicina del lavoro. Si distinguono in laboratori generali di base, specializzati, generali con sezioni di specialità.

Classe e codice B11

Punti di prelievo. Trattasi di strutture organizzativamente e funzionalmente collegate al laboratorio di analisi cliniche ove si effettuano esclusivamente la raccolta e/o i prelievi di materiale organico, che verranno analizzati presso la struttura di afferenza; la gestione ed organizzazione ricadono quindi sotto la responsabilità del direttore del laboratorio d'analisi. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di tali strutture è effettuato in capo al laboratorio di riferimento ed è subordinato alla sussistenza di effettive necessità assistenziali sulla base di criteri individuati dalla Giunta Regionale ai sensi della DGR Veneto 2466 del 2006.

Classe e codice B12

Sanità Pubblica: Laboratori di analisi. Struttura ambulatoriali puccliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché strutture private che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali , di laboratorio, operanti all'esterno di strutture sanitarie di ricovero, sia ospedaliero che non ospedaliero (artt.5 comma 2 e 6 L.R.22702) per il controllo di matrici diverse

Classe e codice B13

Sanità Pubblica: Laboratorio veterinario di analisi: si intende la struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e previa richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico, chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e/o materiali biologici animali con il relativo rilascio dei referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali. Il direttore sanitario di detta struttura è un medico veterinario.

Classificazione Strutture Sociali ai sensi della DGR Veneto n. 84/2007

(soggette all'autorizzazione all'esercizio e all'eventuale accreditamento istituzionale rilasciati da parte del Comune)

Asilo nido (classe e codice D AS-NI):

servizio educativo per l'infanzia di interesse pubblico, organizzato per accogliere i bambini fino ai 3 anni d'età. L'organizzazione deve prevedere la permanenza del bambino con la possibilità di usufruire del pasto e del riposo; utenza: bambini da 3 mesi a 3 anni, devono essere previsti spazi strutturati e specificatamente organizzati per l'accoglienza dei lattanti, distinti da quelli dei divezzi; capacità ricettiva: min. 30 max 60 bambini.

Micronido (classe e codice D MICR):

servizio educativo per l'infanzia, simile all'asilo nido però con capacità ricettiva: min. 12 max 32 bambini.

Nido aziendale (classe e codice D NI AZ):

servizio educativo per l'infanzia, simile all'asilo nido, ma la cui struttura è inserita nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura in risposta alle esigenze del nucleo familiare; capacità ricettiva: min. 12 ai sensi DGR Veneto n. 674/2009 - max 60 bambini.

Nido integrato (classe e codice D NI INT):

servizio diurno strutturato in modo simile ad un asilo nido; è collocato nello stesso edificio della scuola materna e svolge attività socio educativa mediante collegamenti integrativi con le attività della scuola materna secondo un progetto concordato tra i soggetti gestori. Utenza: sono previste due fasce d'età; bambini fascia nido: lattanti-divezzi fino massimo 3 anni d'età; bambini fascia scuola d'infanzia secondo la norma vigente, minimo n. 1 sezione. Capacità ricettiva: min. 12 max 32 bambini.

Centro Infanzia (classe e codice D NI INT):

servizio educativo per l'infanzia organizzato per accogliere i bambini fino ai 6 anni d'età. L'organizzazione deve prevedere la distinzione tra la fascia d'età area nido e la fascia d'età scuola d'infanzia. Purché siano strutturati spazi distinti da quelli della restante utenza, nonché specificatamente organizzati per i lattanti, è possibile che il servizio accolga i bambini dai 3 mesi d'età. Capacità ricettiva: min. 12 max 60 bambini, da 3 mesi a 3 anni.

Comunità Educativa per minori (classe e codice D C – ED):

servizio educativo-assistenziale con il compito di accogliere temporaneamente il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito. I locali e la gestione del servizio hanno forte caratterizzazione domestica. Ha finalità educative e assistenziali volte alla supplenza temporanea del nucleo familiare. Utenza: minori fino ai 18 anni, maschi e/o femmine. Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori/adolescenti accolti può essere portata a 21 anni qualora l'entrata del minore nella struttura avvenga prima del compimento dei 18 anni. Capacità ricettiva: può ospitare, compatibilmente con la capacità alloggiativa, fino a un numero massimo di 8 minori.

Comunità Educativa per minori con pronta accoglienza (classe e codice D ED- PA):

servizio educativo-assistenziale con le stesse caratteristiche della comunità educativa per minori, con capacità ricettiva fino a un numero di 8 minori di cui massimo 2 in pronta accoglienza.

Comunità Educativa diurna per minori/adolescenti (classe e codice D C ED - M):

servizio educativo-assistenziale con il compito di accogliere durante il giorno il minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito. I locali e la gestione del servizio hanno forte caratterizzazione domestica. Ha finalità educative e assistenziali volte alla realizzazione di

progetti di integrazione del minore nel territorio e con il nucleo familiare. Utenza: minori fino a 18 anni, maschi e/o femmine. Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori/adolescenti accolti può essere portata a 21 anni qualora l'entrata del minore nella struttura avvenga prima del compimento dei 18 anni.

Comunità educativa mamma bambino (classe e codice D MB):

accoglie gestanti e/o madri con figlio, in quanto in difficoltà sotto il profilo delle relazioni familiari, parentali e sociali, oppure in condizioni di disagio psico-sociale. I locali e la gestione del servizio hanno forte caratterizzazione domestica. Capacità ricettiva: può accogliere massimo 6 donne con i propri figli + 2 eventuali posti per la pronta accoglienza).

Comunità Familiare (classe e codice D F):

servizio educativo-assistenziale con il compito di accogliere temporaneamente persone con un nucleo familiare di origine impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito. I locali e la gestione del servizio hanno una caratterizzazione domestica e familiare. Questo servizio si caratterizza per la presenza effettiva e permanente di una famiglia o di almeno due adulti di riferimento residenti nella struttura, preferibilmente di ambo i sessi, che svolgono funzioni genitoriali. Non viene definita una fascia di utenza specifica. Capacità ricettiva: può ospitare, compatibilmente con la capacità alloggiativa e le caratteristiche delle persone accolte, fino a un numero massimo di 6 ospiti.

Comunità alloggio per persone anziane (classe e codice D C – ALL):

servizio socio assistenziale, di tipo residenziale, di ridotte dimensioni, funzionalmente collegato ad altri servizi della rete o ad altre strutture per anziani di maggiori dimensioni e complessità organizzativa. Accoglie soggetti prevalentemente autosufficienti o parzialmente non autosufficienti ma in grado di gestire in modo quasi autonomo la loro vita quotidiana, se non singolarmente attraverso relazioni e dinamiche di mutuo aiuto. Può continuare ad assistere ospiti che abbiano perduto la loro autonomia, per periodi limitati di tempo, in attesa del loro trasferimento ad altra struttura adeguatamente attrezzata. Capacità ricettiva: massimo 10 posti.

Casa per anziani autosufficienti (classe e codice D R):

servizio residenziale per persone anziane con buona autonomia. Capacità ricettiva: fino a un massimo di 90 posti letto.

Unità di offerta che possono essere incluse nel Piano Socio Sanitario della regione Veneto

(non soggette all'autorizzazione all'esercizio, ma soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attività al Comune dove hanno sede)

Comunità di tipo familiare mamma – bambino:

accoglie gestanti e/o madri con figli in quanto in difficoltà sotto il profilo delle relazioni familiari, parentali e sociali; capacità ricettiva: può accogliere, compatibilmente con la capacità alloggiativa, fino a un numero massimo di 6 ospiti tra donne e bambini.

Comunità di tipo familiare per persone con disabilità:

servizio caratterizzato da una dimensione tipicamente familiare, che accoglie persone adulte con disabilità, prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata. Questo servizio si caratterizza per la presenza effettiva e permanente di una famiglia o di almeno due adulti, di ambo i sessi, che svolgono funzioni educativo - tutelari. Capacità ricettiva: al massimo 6 ospiti.

Comunità di tipo familiare per malati psichiatrici:

servizio caratterizzato da una dimensione tipicamente familiare, che accoglie persone con problematiche psichiatriche che, terminato il percorso riabilitativo-protetto, presentano sufficienti livelli di autonomia e necessitano di sostegno per la gestione della stessa oppure sono prive di nucleo familiare o sono temporaneamente o permanentemente impossibilitate a permanere nel nucleo familiare. Questo servizio si caratterizza per la presenza effettiva e permanente di una famiglia, o di almeno due adulti, di ambo i sessi, che svolgono funzioni tutelari. Capacità ricettiva: fino a 4 ospiti.

Gruppo appartamento per persone con disabilità:

servizio che accoglie persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata. Capacità ricettiva: fino a 6 ospiti. E' data anche la possibilità di costituire 2 nuclei di massimo 6 ospiti.

Gruppo appartamento per malati psichiatrici:

servizio che accoglie persone con problematiche psichiatriche, in situazioni di disagio sociale ed abitativo, all'interno di un appartamento o di una casa. Capacità ricettiva: fino a 4 ospiti.

Casa albergo/mini alloggi per anziani:

residenza collettiva costituita da un insieme di alloggi di piccola dimensione dotati di tutti gli accessori per consentire una vita autonoma. Capacità ricettiva: fino a un massimo di 100 posti letto, a struttura.

Servizi ludico – ricreativi/ludoteche:

luogo dove vi sia attenzione particolare alla dimensione ludica, da declinare secondo età, tempo di frequenza, spazi disponibili, non può accudire quotidianamente e continuativamente i bambini, né svolgere funzioni equiparabili a quelle svolte dai servizi educativi per la prima infanzia, regolati dalla normativa vigente. Non possono assolutamente essere forniti il servizio di mensa e di riposo. Il servizio ludico-ricreativo può svolgere anche altri compiti a seconda del luogo in cui è inserito, del tipo di utenza a cui è destinato, del servizio a cui fa riferimento es. ludoteca inserita in ospedale, in istituto educativo assistenziale per minori, nelle scuole, nelle biblioteche ecc.

Servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia:

servizi integrativi al nido, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale che prevedono modalità stabilite di fruizione, caratteristiche strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate. Non è contemplato il servizio di mensa e di riposo dei bambini. Utenza: bambini da 12 mesi a 3 anni. Capacità ricettiva: da un minimo di 8 fino a un massimo di 40 bambini, affidati ad educatori per un tempo massimo di cinque ore giornaliere. All'interno del servizio, purché previsto dalla modalità di fruizione dello stesso, può essere eventualmente ammessa la presenza dei genitori o di altri adulti contemporaneamente a quella del bambino.